

N. R.G. XXXX/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

XXXX/2022

tra

GIULIO BIANCALANI

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELLISTRUZIONE

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **23 febbraio 2023** ad ore **9,40** innanzi al dott. XXXX XXXX, sono comparsi:
Per XXXX XXXXX l'avv. FABBRINI SIMONA.

Per **MINISTERO DELLISTRUZIONE** nessuno compare.

L'avv. Fabbrini discute la causa riportandosi ai propri atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, assenti le parti.

Il Giudice

dott. XXXXX XXXXX



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXX XXXX ha pronunciato. la seguente

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXXX/2022** promossa da:

XXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; , elettivamente domiciliato in VIALE ARMANDO DIAZ 107 52025 MONTEVARCHI presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXX XXXXX e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXXX 113 XXXXX presso il difensore avv. XXXXXX XXXXX

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha convenuto a giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR, condannare il Ministero convenuto, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.436,50 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Ha dedotto in fatto di avere prestato attività di docenza, mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno scolastico 2017/2018, dal 16/10/2017 al 27/06/2018, per 255 giorni di lavoro, senza la percezione della retribuzione professionale docenti (€ 164,00 mensili) prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15/03/2001.

Ha affermato che la corresponsione da parte del Ministero della retribuzione professionale esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (scadenza al 31/08 o al 30/06), costituisca violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria (sentenza del 13/9/07 causa C-307/05 Del Cerro Alonso, sentenza del 22/12/2010 cause riunite C-444/09 e C-456/09 Gavieiro e Torres c/ Conselleria de Educaciòn e Ordenaciòn Universitaria de la Xunta de Galicia;).

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiesto il rigetto del ricorso, per infondatezza in fatto e in diritto.

Ha affermato che sussistessero significative diversità nell'attività degli assunti a tempo determinato per

supplenze brevi e saltuarie rispetto agli assunti a tempo determinato con contratti fino al 30/06 o 31/08, aventi professionalità superiore: 1) i primi svolgono supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole, classi e tipologia di posto diverso; i secondi svolgono la supplenza nella stessa scuola, classe e tipologia di posto; 2) i primi non partecipano a tutti i collegi, non predispongono attività di programmazione, non partecipano agli scrutini.

L'art. 7 del CCNL ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo *“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.*

Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.

L'art. 25 del CCNI, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, ha stabilito che ne avessero diritto i docenti a tempo indeterminato, i docenti di religione, i docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per la durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

E' pacifico tra le parti che ne siano esclusi i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie, come il ricorrente.

In tema, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, alla luce del principio di non discriminazione, l'applicazione dell'art. 7 CCNL comparto scuola a tutto il personale docente ed educativo, compresi i supplenti temporanei *“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”* (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 2018/2018; conforme Cass. sez. L. ord. n. 6293/2020).

Il compenso accessorio ha dichiaratamente l'obiettivo della *“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”* e *“il riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”*. Detto obiettivo investe la funzione docente, senza essere collegato alla modalità di svolgimento della prestazione, né a contenuti di professionalità superiore, non richiamati dalla previsione e che il Ministero pretende di rinvenire nei tratti differenziali (i docenti con supplenze brevi e saltuarie non partecipano a tutti i collegi docenti, alla programmazione e agli scrutini operano su scuole e posti diversi). Trattandosi di un compenso accessorio per funzione e non per attività i rilievi dell'amministrazione convenuta sono irrilevanti.

Pertanto viene dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. dall'art. 7 del CCNI del 15/03/2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza del contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie dal 16/10/2017 al 27/06/2018, per 255 giorni di lavoro.

L'amministrazione convenuta viene pertanto condannata, in assenza di contestazione specifica, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.436,50, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, già applicata la diminuzione di cui all'art. 152*bis* disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso;

viene dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. dall'art. 7 del CCNI del 15/03/2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s. 2017/2018 per supplenze brevi e saltuarie;

Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 1.436,50, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 824,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese di lite, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 febbraio 2023

Il Giudice
dott. XXXX XXXX